

TI_GERICHTE 9.2014.142 vom 26. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.142

FR: TI_GERICHTE 9.2014.142 du 26 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 9.2014.142 del 26 novembre 2014

Regeste

Istanza di ricusazione

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 31 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto, per la ricusazione dei membri delle Autorità regionali di protezione si applicano i motivi previsti dal CPC federale. Ove sia ricusata l'intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3). L'art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere – com'era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr. Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12). La norma concretizza le garanzie dell'art. 30 cpv. 1 Cost, che da questo profilo ha la stessa portata dell'art. 6 § 1 CEDU (DTF 134 I 20 consid. 4.2), di modo che la giurisprudenza resa in applicazione di questa norma torna applicabile (STF 5A_722/2012 del 17 dicembre 2012; 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2). Ai sensi della norma (lett. f), chi opera in seno ad un'autorità giudiziaria si ricusa se per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa. La garanzia del giudice indipendente e imparziale permette di domandare la ricusazione di un magistrato la cui situazione o il cui comportamento sono tali da suscitare dei dubbi quanto alla sua imparzialità. Circostanze estrinseche alla causa non devono infatti influire sul giudizio, né a favore né a detrimento di una parte. La ricusazione non richiede la prova di una prevenzione effettiva, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata. Ai fini della ricusa è sufficiente che fondate apparenze di prevenzione facciano temere un'attività non imparziale. Deve trattarsi però di apparenze oggettive; impressioni puramente soggettive di una parte al processo non sono determinanti (DTF 138 I 1 consid. 2.2; 136 III 608, consid. 3.2.1; DTF 134 I 21, consid. 4.2; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1). Delle decisioni o degli atti processuali viziati o arbitrari non bastano, di per sé, a fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione. A causa della sua attività, il giudice è obbligato a pronunciarsi su questioni contestate e delicate: anche se in seguito esse si rivelano errate, ciò non permette ancora di considerarlo prevenuto. Il contrario significherebbe che ogni pronuncia inesatta o arbitraria sarebbe il frutto di una parzialità del giudice, ciò che è inammissibile. Solo degli errori particolarmente pesanti e ripetuti – costitutivi di violazioni gravi dei doveri dei magistrati – possono giustificare un sospetto di parzialità, sempre che le circostanze corroborino oggettivamente l'apparenza di tale prevenzione (DTF 138 IV 142 consid. 2.3; DTF 125 I 119 consid. 3e e cit.; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1). E' infatti compito delle giurisdizioni superiori constatare e correggere gli eventuali errori commessi, il giudice della ricusa non

dovendo esaminare come è stato condotto il processo con l'ottica di una istanza di ricorso (DTF 116 Ia 135 consid. 3a; STF 5A_286/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.1). Per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile: i motivi di ricusa devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2 e riferimenti). Il Tribunale federale aveva sancito l'applicabilità di tale prassi anche alla ricusa dei membri delle Commissioni tutorie regionali precedentemente in essere in Ticino (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2).

E. 2

Nel suo memoriale RE 1 afferma che tutti e tre i membri dell'Autorità di protezione debbano essere ricusati ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. Per quanto riguarda la ricusazione dell'avv. CO 1, secondo RE 1 la presidente dell'Autorità di protezione “ non si preoccupa in concreto della vicenda che dev'essere istruita sotto la sua direzione ”: quale esempio, l'insorgente cita il fatto che la stessa abbia ommesso di firmare personalmente la decisione riguardante la sospensione delle relazioni personali, delegando tale incombenza ad altri (reclamo, pag. 11). Un altro indizio di prevenzione emergerebbe anche dal fatto che la presidente ha imputato ad RE 1 l'interruzione dei rapporti con la figlia PI 1, ciò che invece è accaduto per “ errori e decisioni di altri (curatore, madre affidataria e ARP) ” (reclamo, pag. 12). Inoltre, RE 1 accusa la presidente di aver affermato il falso, in quanto il riavvicinamento tra PI 1 e la madre non è stato disatteso per colpa sua, bensì per colpa del curatore e della madre affidataria (reclamo, pag. 12; cfr. anche replica, pag. 5-6). L'insorgente ritiene che la presidente non sia più imparziale, in quanto “ travisa la realtà imputando fatti non veritieri alla ricorrente e omettendo importanti questioni ai fini del giudizio ”, come dimostrato dalla questione dell'ascolto delle registrazioni telefoniche delle telefonate con PI 1 (reclamo, pag. 12). RE 1 sostiene poi che la presidente, nell'adottare la sua decisione, non abbia esperito un esame attento, “ avendo emanato la decisione impugnata senza nemmeno essere in possesso dell'incarto ” (reclamo, pag. 12). Conclude pertanto che la presidente debba essere ricusata “ e non potrà più intervenire ad ogni e ulteriore decisione che riguardi i rapporti tra la minore PI 1 e la madre RE 1, in quanto parziale e prevenuta ” (reclamo, pag. 12). Per gli altri due membri dell'Autorità di protezione, l'insorgente sostiene che “ valgono le medesime critiche mosse nei confronti della presidente ” (reclamo, pag. 12). Essi hanno infatti “ adottato i medesimi concetti, preconetti, visioni e comportamenti della presidente ” e “ hanno partecipato al confezionamento della decisione impugnata ” (ovvero, la sospensione delle relazioni personali), imputando ad RE 1 errori altrui e senza nemmeno prendersi la briga d'esaminare l'incarto (reclamo, pag. 12-13). Anch'essi devono dunque essere ricusati “ per parzialità, accanimento verso la ricorrente, totale disinteresse dell'incarto, dei reali bisogni affettivi della minore e sussidiariamente inimicizia verso la signora RE 1 ” (reclamo, pag. 13). In particolare, durante la procedura il membro permanente, CO 2, avrebbe avuto un comportamento non consono, accanendosi “ verbalmente e psicologicamente ” contro l'insorgente (replica, pag. 4). Oltre all'imparzialità, sostiene che sia venuta meno anche la competenza, in quanto lo stesso ha dichiarato di non sapere come procedere (replica, pag. 4). L'insorgente critica inoltre le assenze del delegato comunale, CO 3, ritenendo che quest'ultimo abbia preso parte alle decisioni dell'Autorità di protezione senza avere una conoscenza approfondita dell'incarto (replica, pag. 3). Di conseguenza, ricusa tutti e tre i membri dell'Autorità di protezione e postula che l'incarto sia trasmesso all'Autorità più

prossima (reclamo, pag. 13).

E. 3

I tre membri dell'Autorità di protezione _____, contestano le accuse di parzialità e di inimicizia e chiedono che l'istanza di ricusazione venga respinta. La presidente avv. CO 1 nelle sue osservazioni respinge le critiche rivoltele, sostenendo che la domanda di ricusazione si fonda su impressioni puramente soggettive e non su circostanze oggettivamente constatate (pag. 1). Afferma di aver personalmente istruito la vicenda, salvo poi far firmare la decisione dal suo sostituto in sua assenza (osservazioni, pag. 1). Il fatto che il dossier cartaceo originale non si trovasse presso l'Autorità di protezione " non significa che esso non fosse a disposizione dell'ARP in forma elettronica e/o in copia cartacea " (osservazioni, pag. 2). Dopo aver rinunciato alla presentazione della duplice, il 22 ottobre 2014 la presidente ha inviato un ulteriore scritto nel quale ha precisato alcune circostanze riguardanti la trasmissione delle citate registrazioni telefoniche. Il membro permanente, CO 2, contesta recisamente le critiche rivoltegli, affermando che " la totalità delle decisioni emesse sono frutto di un sincero interesse per la minore ", senza aver mai inteso " accanirsi contro la reclamante " (osservazioni, pag. 1; v. anche duplice). Anche il delegato comunale, CO 3, contesta di avere una qualsivoglia prevenzione nei confronti di RE 1, sostenendo peraltro di non conoscere la signora all'infuori del contesto del procedimento riguardante PI 1 (osservazioni, pag. 1).

E. 4

Nella fattispecie, parte delle critiche espresse da RE 1 scaturiscono dalle motivazioni della decisione riguardante la sospensione delle relazioni personali. Occorre anzitutto sottolineare che la fondatezza dei motivi che hanno spinto l'Autorità a sospendere le relazioni personali tra PI 1 e la madre dovrà essere esaminata nell'ambito del reclamo contro la risoluzione stessa, non spettando alla giurisdizione della ricusazione pronunciarsi come se fosse un'istanza di secondo grado. Come visto, in assenza di altre circostanze che corroborino oggettivamente l'apparenza di una prevenzione, il fatto di aver emanato una decisione errata o finanche arbitraria non è sufficiente per fondare un motivo di ricusazione. Ad ogni modo, va detto che l'insorgente vede parzialità e prevenzione nel fatto che l'Autorità di protezione le abbia imputato – a torto – la responsabilità dell'interruzione dei contatti con la figlia, da attribuire invece all'agire delle altre parti al procedimento e all'inattività dell'Autorità stessa. In realtà, nella decisione in questione non vi è traccia di quanto evocato da RE 1. Non corrisponde al vero, infatti, che nella decisione impugnata viene imputata alla madre la colpa dell'interruzione delle relazioni personali: in essa ci si limita invece a constatare che al momento della decisione le relazioni erano di fatto interrotte e che un riavvicinamento avvenuto spontaneamente " purtroppo è stato disatteso " (decisione, pag. 2), senza tuttavia attribuirne una "colpa" né a PI 1, né alla madre, né a terzi. A mente di questa Camera, in tale frase non può essere colta nessuna accusa né alcun sentimento di inimicizia o parzialità dei tre membri dell'Autorità di protezione nei confronti di RE 1, ma unicamente la constatazione che un ulteriore avvicinamento tra madre e figlia non ha avuto buon esito. Che poi la presidente, in sua assenza, abbia fatto firmare un atto da lei confezionato dal suo sostituto, o che l'incarto originale al momento della decisione fosse presso questa Camera, sono circostanze che non denotano alcuna apparenza oggettiva di prevenzione. In merito alla registrazione di alcune telefonate intercorse tra la madre e PI 1, all'insaputa di quest'ultima, la presidente ha a suo tempo affermato di ritenerle illegali (cfr. verbale dell'incontro 23 aprile 2014, pag. 3-4). Non si può sostenere che tale posizione

processuale fondi una oggettiva apparenza di prevenzione nei confronti di RE 1. Irrilevante dunque l'effettiva ricezione o meno delle stesse da parte dell'Autorità, questione su cui si è diffusa la presidente nella sua duplica del 22 ottobre 2014, ragion per cui non è stato dato seguito all'istanza di estromissione del 30 ottobre 2014. Per quanto riguarda i motivi di ricusa sollevati nei confronti del membro permanente, le critiche di accanimento e le accuse di non sapere come procedere sono del tutto generiche e non circostanziate. Inoltre, esse appaiono pretestuose, nella misura in cui si riferiscono ad avvenimenti accaduti durante delle udienze – l'ultima delle quali, come visto, ha avuto luogo il 23 aprile 2013 – e mai fatte valere in precedenza, nemmeno nella precedente istanza di ricusa (cfr. reclamo del 7 febbraio 2014) ma solo a seguito della decisione negativa quanto alle relazioni personali. Neanche nei confronti di CO 2 la domanda di ricusa merita dunque accoglimento. Medesime considerazioni possono essere formulate in relazione alle critiche rivolte al delegato comunale. Il fatto che egli abbia presenziato a pochi incontri e di conseguenza abbia una conoscenza limitata dell'incarto è circostanza che non è mai stata censurata in precedenza, ma che viene addotta solo ora che una decisione sfavorevole è stata emanata. Anche la domanda di ricusa formulata nei confronti di CO 3 deve dunque essere respinta.

E. 5

RE 1 postula l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta emerge una situazione patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Tuttavia, l'inconsistenza degli elementi addotti per sostanziare l'istanza di ricasazione conduce a ritenere che la stessa fosse, sin dall'inizio, priva di possibilità di esito favorevole. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve dunque esserle negato.

E. 6

Quanto agli oneri processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.